



Condizioni particolari per il servizio di ricezione e raccolta della documentazione, compilazione, calcolo e trasmissione dell'ISEE parificato universitario Università degli Studi di Trento

1. Oggetto	1
2. Prestazioni richieste al fornitore	2
3. Caratteristiche del servizio	2
4. Modalità di erogazione del servizio	3
5. Trasmissione dei dati a UniTrento	3
5. Periodo di consegna delle dichiarazioni sostitutive uniche, per ogni anno accademico	4
6. Penali	4
7. Privacy	5
Trattamento dei dati personali - Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679	5
Nomina dell'esecutore a Responsabile del trattamento dati	6
8. Affidamento del servizio, durata e stima dei volumi minimi-massimi	7

1. Oggetto

L'università di Trento nell'ottica di agevolare e incentivare il reclutamento di studenti stranieri mette a disposizione diversi servizi a costi accessibili o gratuiti.

Tra questi la possibilità del calcolo dell'ISEE universitario parificato necessario per ottenere la riduzione delle tasse universitarie per l'iscrizione ai corsi di studio universitari o per richiedere la borsa di studio e/o il posto alloggio di Opera Universitaria.

Si ha pertanto la necessità di individuare un CAF in grado di fornire un servizio di raccolta dati, compilazione e calcolo dell'indicatore parificato universitario a favore degli studenti non residenti in Italia e degli studenti residenti in Italia ma non autonomi dal nucleo familiare residente all'estero, ai fini poter partecipare ai bandi di diritto allo studio e riduzione tasse universitarie.

Il servizio avrà durata di un anno con opzione di rinnovo per ulteriori 4 anni.



2. Prestazioni richieste al fornitore

- erogazione del servizio con le modalità specificate ai successivi punti “Caratteristiche del servizio” e “Modalità di erogazione del servizio”
- tempestiva e corretta trasmissione telematica a UniTrento dei dati relativi al valore dell'indicatore parificato universitario, con le modalità specificate al successivo punto “Trasmissione dei dati ad UniTrento”
- messa a disposizione degli studenti di UniTrento di:
 - un front-office nella città di Trento,
 - una casella email e un recapito telefonico da rendere pubblici agli studenti di UniTrento che si rivolgono al servizio,
 - la lista aggiornata dei documenti necessari al calcolo dell'ISEE parificato,
 - appuntamento personale per il calcolo dell'ISEE entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta inoltrata,
- presenza di risorse umane in numero adeguato in funzione delle richieste ricevute e con le competenze professionali per gestire il calcolo dell'indicatore parificato universitario, oltre a competenze linguistiche adeguate al fine di erogare il servizio sia in lingua italiana che inglese;
- su richiesta di UniTrento, accesso alle informazioni e ai dati registrati nei propri archivi telematici e cartacei, relativi all'espletamento del servizio in oggetto
- individuazione di un responsabile che supervisioni la regolare esecuzione del servizio e che funga da referente nei confronti di UniTrento;
- trattamento dei dati nel pieno rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 Regolamento UE 2016/679);
- ogni altro adempimento si renda necessario per garantire la regolare esecuzione del servizio.
- Servizio di consulenza e formazione, rivolto a personale UniTrento, riguardo all'ISEE parificato. Tale servizio potrà prevedere l'erogazione fino a un massimo di 10 ore di formazione da fatturare a consuntivo.

3. Caratteristiche del servizio

- Il fornitore effettuerà, in favore degli studenti sopra individuati che ne faranno regolare richiesta, il servizio di informazione, verifica dei documenti, compilazione e trasmissione ad UniTrento della “Scheda di raccolta dati per il calcolo dell'indicatore parificato universitario”. Per tali tipologie di studenti, trova



applicazione quanto previsto dal D.P.C.M. 9 aprile 2001, con riferimento al disposto dell'art. 8 c. 5 del D. Lgs. 68/2012.

- Le attestazioni dovranno fare riferimento ai redditi ed ai patrimoni specifici per il periodo di riferimento dell'ISEE.
- Agli studenti sarà fornita una copia cartacea/elettronica della "Scheda raccolta dati per il calcolo dell'indicatore parificato universitario".
- Per la tipologia di studenti sopra individuata verrà effettuato un unico calcolo in analogia all'ISEE per le prestazioni del diritto allo studio universitario, sulla base dei documenti completi previsti dalla normativa vigente.
- Il fornitore eroga le prestazioni nei confronti degli studenti senza richiedere loro alcun compenso.
- Il servizio di consulenza e formazione al Personale Tecnico Amministrativo di UniTrento dovrà essere svolto attraverso i canali e-mail o telefono.

4. Modalità di erogazione del servizio

Il servizio sopra descritto deve essere erogato in due diverse modalità:

- Modalità a distanza: lo studente non si può recare presso la sede CAF che eroga il servizio per ottenere l'indicatore entro le scadenze richieste dall'Ateneo.

In questo caso la documentazione necessaria per la compilazione della "Scheda di raccolta dati per indicatore parificato universitario" viene trasmessa attraverso il canale e-mail. Viene fornito tramite lo stesso canale e-mail anche il supporto alla verifica dei documenti e alla compilazione dei dati e la consegna di una copia in formato elettronico della "Scheda raccolta dati per il calcolo dell'indicatore parificato universitario";

- Modalità in presenza: lo studente si può recare presso la sede CAF che eroga il servizio.

Il servizio viene quindi erogato dalla sede CAF competente alla presenza dello studente, che presenterà tutta la documentazione richiesta in formato cartaceo.

5. Trasmissione dei dati a UniTrento

- Il fornitore provvederà a trasmettere, con cadenza almeno mensile o su richiesta, a UniTrento tutti i dati analitici dello studente e del nucleo familiare contenuti nella "Scheda raccolta dati per il calcolo



dell'indicatore parificato universitario" secondo la modalità tecnica e tracciato fornita da UniTrento. Il template del documento in formato excel è disponibile in Allegato 1 al presente documento.

- Ogni trasmissione dei dati dovrà includere tutte le pratiche non ancora trasmesse, rilasciate entro il giorno antecedente la scadenza di invio. A titolo esemplificativo, la trasmissione di dati del 01 maggio 2021 dovrà includere tutte le pratiche rilasciate tra il 01 aprile 2021 ed il 30 aprile 2021, oltre alle pratiche non trasmesse con il precedente invio.
- La trasmissione dei dati ad UniTrento sarà effettuata attraverso un unico centro di raccolta individuato dal fornitore alla sottoscrizione del contratto.
- Il centro di raccolta si impegna a comunicare alle proprie sedi operative indicate alla sottoscrizione del presente contratto tutte le informazioni comunicate ad UniTrento.
- In caso di richiesta di UniTrento, il fornitore si impegna ad inviare i dati anche con elenchi cartacei, o in formato PDF. UniTrento darà adeguata pubblicità agli studenti interessati dando notizia del servizio erogato dal CAF e dell'ubicazione delle sedi da questo messe a disposizione sul territorio provinciale.

5. Periodo di consegna delle dichiarazioni sostitutive uniche, per ogni anno accademico

- Il fornitore si impegna a ricevere gli studenti al fine del calcolo dell'indicatore parificato universitario, assicurandone il rilascio entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta inoltrata, e ciò al fine di consentire loro il rispetto delle scadenze dei Bandi e Avvisi pubblici di Ateneo:
 - scadenza domanda di posto alloggio e scadenza domanda di Borsa di studio ed esonero tasse;
 - scadenza ordinaria per domanda di riduzione dei contributi universitari senza oneri aggiuntivi;
 - prima scadenza in deroga per domanda di riduzione dei contributi universitari (mora di 100 €);
 - seconda scadenza in deroga per domanda di riduzione dei contributi universitari, (mora di 200 €).
- Tali scadenze variano di anno in anno e verranno comunicate per il 2021 al momento della sottoscrizione del contratto mentre per gli anni successivi saranno comunicate entro la fine dell'anno precedente e comunque con anticipo rispetto alle scadenze dei bandi UniTn.

6. Penali

È prevista l'applicazione di una penale di 30,00 € per ogni mancata trasmissione dati oltre la seconda scadenza successiva di invio di cui al paragrafo "Trasmissione dei dati a UniTrento", eccetto il caso di ritardo a lui non imputabile. A titolo esemplificativo, la trasmissione di dati del 31 ottobre 2021 che dovrà includere tutte le pratiche rilasciate tra il 30 settembre 2021 ed il 30 ottobre 2021, potrà essere eccezionalmente trasmessa entro la seconda



scadenza del 30 novembre 2021 senza applicazione della penale. Se trasmessa dopo il 30 novembre 2021 sarà applicata la penale.

Fatto salvo in ogni caso il risarcimento di eventuali ulteriori danni che dovessero verificarsi quali conseguenze del ritardato adempimento.

L'importo della penale sarà trattenuto direttamente sui corrispettivi contrattuali.

7. Privacy

Trattamento dei dati personali - Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche "GDPR") si forniscono le seguenti informazioni.

I dati personali forniti dall'esecutore verranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione della procedura di scelta del contraente nonché per l'adempimento dei connessi obblighi di legge.

Il trattamento dei dati personali viene effettuato con modalità cartacea, informatizzata e telematica da parte di personale autorizzato al trattamento dei dati in relazione ai compiti e alle mansioni assegnate e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza.

Il conferimento dei dati è indispensabile ai fini della partecipazione alla procedura e il mancato conferimento determina l'impossibilità di parteciparvi.

I dati personali potranno essere comunicati al personale di Ateneo coinvolto nel perseguimento delle finalità sopraindicate nonché a soggetti terzi per le medesime finalità, per l'adempimento di un obbligo di legge e/o di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria.

I dati personali saranno conservati per il periodo necessario alla realizzazione della finalità sopraindicata e comunque per il tempo necessario all'assolvimento degli obblighi di legge e comunque conservati per il tempo stabilito dalla normativa vigente e/o dalla regolamentazione di Ateneo in tema di gestione e conservazione della documentazione prodotta dall'Università nello svolgimento della propria attività istituzionale

In ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del Titolare del trattamento i diritti di cui al Capo III del Regolamento UE 2016/679, ovvero il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento.

Il Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Trento, via Calepina n. 14, 38122 Trento (TN); email: ateneo@pec.unitn.it; ateneo@unitn.it.



I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati al quale rivolgersi per informazioni relative ai propri dati personali e per l'esercizio dei diritti sopra indicati sono: rp@unitn.it.

Qualora venga riscontrata una violazione del Regolamento UE 2016/679, è possibile proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi dell'art. 77 del GDPR

Nomina dell'esecutore a Responsabile del trattamento dati

Con la stipula del Contratto l'esecutore sarà nominato Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 28 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito GDPR) e come tale dovrà attenersi alle istruzioni documentate di UniTrento, in qualità di Titolare, fornite in sede di stipula del contratto nonché ottemperare agli obblighi previsti dal GDPR in capo ai Responsabili del trattamento dei dati personali, con particolare riguardo, tra gli altri, a: nomina del Responsabile della protezione dei dati personali, nei casi previsti dall'art. 37 del GDPR; attivazione di un registro delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30, 2 par. del GDPR, se previsto; implementazione di un processo di analisi e valutazione dei rischi ai sensi del considerando 83 e delle relative misure di sicurezza per limitare tali rischi ai sensi dell'art. 32 del GDPR; osservanza delle condizioni di cui agli artt. 44 e ss. del GDPR nel caso di trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale.

Il Responsabile del trattamento si impegna a garantire con riferimento agli strumenti, prodotti, applicazioni o servizi forniti, il rispetto dei principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita (privacy by design e by default) e, in generale, la conformità alla normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati degli stessi.

Il mancato rispetto delle indicazioni di cui sopra costituisce grave inadempimento contrattuale con conseguente richiesta di risarcimento danni e segnalazione alle Autorità competenti.

Ai sensi dell'art. 33 del GDPR, il Responsabile è tenuto ad informare UniTrento, senza ingiustificato ritardo, delle eventuali violazioni ai dati personali trattati per conto della stessa, fornendo a quest'ultima le informazioni necessarie, ai sensi della normativa, per consentirle di effettuare le valutazioni di competenza e procedere quindi all'eventuale notifica di data breach all'Autorità di controllo, e se ne sussistono i presupposti, la comunicazione agli interessati.

Ai sensi dell'art. 82, comma 2, del GDPR, l'esecutore, in qualità di Responsabile, risponde per l'eventuale danno causato dal trattamento se non ha adempiuto agli obblighi del GDPR specificatamente diretti ai Responsabili del trattamento, o se ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni che verranno fornite da UniTrento, in qualità di Titolare, all'atto della stipulazione del contratto.

Le presenti disposizioni si applicano anche agli eventuali subappaltatori e subfornitori che trattano dati personali



in qualità di Sub Responsabili.

8. Affidamento del servizio, durata e stima dei volumi minimi-massimi

- Il servizio sarà affidato sulla base del costo unitario per dichiarazione indicatore parificato, con il seguente criterio: **costo più basso**.
- Il servizio sarà affidato mediante il mercato elettronico delle PA adottato dalla provincia di Trento. Alla data di perfezionamento dell'ordine il fornitore, risultante vincitore, dovrà risultare iscritto al **Bando Servizi - Servizi di Consulenza e Servizi di Supporto all'attività della P.A. - Servizi fiscali e di consulenza fiscale - CPV 79200000-6**.
Il servizio avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e resterà in vigore per un anno. Entro il termine del contratto, UniTrento si riserva la possibilità di esercitare l'opzione di rinnovo per ulteriori 4 anni.
- Il numero di studenti che chiederanno di usufruire del servizio è stimato in **minimo 50 e massimo 130 all'anno**.
- L'importo massimo unitario, per ogni calcolo dell'ISEE parificato, che UniTn può erogare, da considerarsi quindi come base d'asta, è di € 20,00 (IVA esclusa).
- L'importo massimo unitario, per ogni ora di consulenza e formazione, che UniTn può erogare, da considerarsi quindi come base d'asta, è di € 50,00.
- L'ammontare definitivo dell'appalto verrà comunque determinato a misura, dal computo delle prestazioni effettivamente eseguite.